

INTERPELLO N. 9/2014

Art. 12 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

INTERPELLO: VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello (n. 9 del 27 marzo 2014) per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni eseguito dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero ritiene sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

Il registro infortuni deve essere redatto in conformità al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (così come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), deve essere vidimato presso l'ASL competente per territorio (salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi– come ad esempio la REGIONE LOMBARDIA) e deve essere conservato a disposizione dell'organo di controllo sul luogo di lavoro.

Il Ministero, infine, ricorda che la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994.

Sanzioni amministrative pecuniarie da 516,00 € a 3.100,00 €.